



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

COPIA

Registro Generale n. 55

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 DEL 15-06-2018

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE

IL SINDACO

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di giugno,

Premesso che in occasioni di feste e sagre estive ed il clima festoso che si viene a creare da una pluralità di soggetti che affollano le strade e le piazze del centro urbano può far registrare episodi di euforia collettiva a trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

Considerato che i giorni 16 e 17 Giugno 2018 è in programma la manifestazione denominata "Vinointorno" che interesserà prevalentemente il centro urbano e che richiamerà un alto numero di persone che farà registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e di contenitori in vetro, che abbandonati sul suolo pubblico, possono creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e turisti

Visto l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti

ORDINA

Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel periodo compreso dalle ore 19.00 del giorno 16.06.2018 alle ore 24.00 del giorno 17.06.2018:

1. Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.).

2. Di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
3. Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.
4. Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto.
5. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione presso il sito internet del Comune di Olevano Romano al fine dell'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicazione presso l'Albo Pretorio on-line.

Che il provvedimento venga trasmesso alla locale stazione dei CC.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della legge 07/08/1990, n. 241 si comunica che l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Polizia Locale sito in Via del Municipio 24 ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Dottor Alessandro Buttarelli.

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO Dott. Quaresima Umberto